

Allegato A alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08, modificato ed integrato con le deliberazioni ARG/elt 174/08, 107/09, 191/09, ARG/gas 99/11, ARG/elt125/11 e ARG/com 146/11

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente integrato e modificato, all'Allegato A della deliberazione ARG/elt 4/08, all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIS), nonché le seguenti definizioni:

- **Nuovo utente del dispacciamento:** è il soggetto che, per effetto dello *switching* di un punto di prelievo assume la qualifica di utente del dispacciamento e del trasporto per il medesimo punto, nel caso in cui il cliente finale sia servito sul mercato libero o nel servizio di salvaguardia;
- **Precedente utente del dispacciamento:** è il soggetto che, per effetto dello *switching* di un punto di prelievo, perde la qualifica di utente del dispacciamento e del trasporto per il medesimo punto, nel caso in cui il cliente finale sia servito sul mercato libero o nel servizio di salvaguardia;
- **Switching:** è
 - a) la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, o
 - b) l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato.
- **Data di switching:** è la data a decorrere dalla quale ha effetto lo *switching*;
- **Dati identificativi del punto di prelievo:** è il set informativo contenente le seguenti informazioni relative al punto di prelievo e al cliente finale titolare del medesimo punto:
 - a) POD identificativo del punto di prelievo;
 - b) codice fiscale o partita IVA del cliente finale;
 - c) nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
 - d) sede legale del cliente finale o indirizzo di esazione, se diverso;
 - e) indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente finale, se disponibile.

Articolo 2 *Oggetto*

2.1 Il presente provvedimento integra la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica al fine di assicurare il buon esito dello *switching* funzionale:

- a) all'esecuzione fisica di un contratto di vendita relativo a un punto di prelievo;
- b) all'attivazione delle misure previste dal comma 4.3 del TIV qualora ne sussistano i presupposti.

2.2 A tal fine, il presente provvedimento definisce:

- a) i criteri in ordine ai tempi e alle modalità che i diversi soggetti coinvolti devono adottare per ciascuna fase delle procedure di *switching*;
- b) gli obblighi informativi in capo all'utente del dispacciamento, all'esercente la maggior tutela e all'impresa distributrice ai fini del completamento delle suddette procedure.

Articolo 3

Switching relativo ad un punto di prelievo attivo

3.1 L'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela, ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un punto di prelievo attivo nella titolarità di un cliente finale, ed inserito nel contratto di dispacciamento di un altro utente, presenta all'impresa distributrice una richiesta di *switching* per il medesimo punto, contenente esclusivamente i seguenti elementi informativi:

- a) dati di cui alle lettere a) e b) dei dati identificativi del punto di prelievo;
- b) data di *switching*, che deve essere il primo giorno del mese a partire dal quale si richiede che lo *switching* abbia effetto.

3.2 Qualora lo *switching* sia conseguente alla conclusione di un nuovo contratto di vendita da parte del cliente finale, la richiesta di *switching* deve essere presentata all'impresa distributrice:

- a) una volta decorso il tempo a disposizione del cliente finale per esercitare il diritto di ripensamento riconosciuto dai provvedimenti dell'Autorità;
- b) successivamente all'esercizio della facoltà di recesso da parte del cliente finale; la data di *switching* di cui al comma 3.1, lettera b), deve essere coerente con i termini fissati dalla comunicazione di recesso del cliente finale.

3.3 La richiesta di cui al comma 3.1 deve essere inviata entro e non oltre i seguenti termini:

- a) la fine del secondo mese antecedente la data di *switching*, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08;
- b) il giorno 20 del secondo mese antecedente la data di *switching*, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08.

3.4 L'impresa distributrice segnala al soggetto richiedente di cui al comma 3.1 l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di *switching* entro:

- a) 3 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 3.3, lettera a), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro 6 giorni lavorativi dal medesimo termine, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08;
 - b) 2 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 3.3, lettera b), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro 4 giorni lavorativi dal medesimo termine, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08.
- 3.5 La richiesta di *switching* è respinta qualora sia presentata oltre i termini di cui al comma 3.3 ovvero non sia rettificata o completata nei termini di cui al comma 3.4.
- 3.6 Salvo quanto previsto al comma 3.5, l'impresa distributrice esegue la richiesta di *switching*:
- a) spostando il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e di trasporto del nuovo utente del dispacciamento;
 - b) attivando il servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior tutela;
- 3.7 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di *switching*, comunica al soggetto richiedente di cui al comma 3.1 il rigetto ovvero l'avvenuta esecuzione della richiesta di *switching*, confermando, in quest'ultimo caso, la data di *switching* del punto di prelievo di cui al comma 3.1, lettera b).

Articolo 4

Switching relativo a un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato

- 4.1 L'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela, ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un nuovo punto di prelievo, o ad un punto di prelievo precedentemente disattivato, contestualmente alla richiesta di attivazione della fornitura, presenta all'impresa distributrice una richiesta di *switching* con riferimento a tale punto, contenente, esclusivamente, i seguenti elementi informativi:
- a) dati di cui alle lettere a) e b) dei dati identificativi del punto di prelievo; qualora il dato di cui alla lettera a) dei dati identificativi del punto di prelievo non sia noto, è possibile, in alternativa, indicare il codice rilevabile dal misuratore, specificando la tipologia di tale codice;
 - b) l'indirizzo in cui è localizzato il punto di prelievo.
- 4.2 Per la presentazione della richiesta di *switching* devono essere soddisfatte le condizioni definite dall'Autorità per la presentazione della richiesta di attivazione della fornitura.
- 4.3 L'impresa distributrice esegue la richiesta di *switching* contestualmente all'attivazione della fornitura, provvedendo, con effetto da tale data, ad:

- a) inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e trasporto del nuovo utente del dispacciamento;
 - b) attivare il servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior tutela.
- 4.4 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo dalla data di efficacia dello *switching*, comunica al soggetto richiedente di cui al comma 4.1 l'avvenuta esecuzione della richiesta, confermando la data di *switching* e indicando il dato di cui alla lettera a) dei dati identificativi, qualora non già comunicato dal richiedente.
- 4.5 Qualora il punto di prelievo oggetto della richiesta di *switching* di cui al comma 4.1 fosse già inserito nel contratto di dispacciamento e di trasporto di un altro utente del dispacciamento, l'impresa distributrice, nel caso la richiesta abbia ad oggetto un punto di prelievo nella titolarità di un cliente finale diverso da colui che risulta essere il precedente titolare:
- a) esegue la richiesta nei termini di cui ai commi 4.3 e 4.4;
 - b) rimuove il punto di prelievo dal predetto contratto di dispacciamento e di trasporto con effetto dalla data di attivazione della fornitura, dandone comunicazione al precedente utente del dispacciamento nei successivi dodici giorni lavorativi.

Articolo 4bis

Obbligo di comunicazione delle variazioni dei dati identificativi del punto

- 4bis.1 L'utente del dispacciamento e l'esercente la maggior tutela hanno l'obbligo di comunicare all'impresa distributrice entro quattro giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione medesima o dalla data in cui ne vengono a conoscenza, ogni modifica dei seguenti dati contenuti nel registro di cui all'articolo 14 del TIS dall'impresa distributrice:
- a) dati identificativi del punto di prelievo;
 - b) dato di cui alla lettera g) della Tabella 1;
 - c) aliquota IVA, nonché aliquote delle imposte applicate.

- 4bis.2 La comunicazione di cui al precedente comma deve essere realizzata secondo le modalità standard definite dall'Allegato A della deliberazione ARG/com 146/11.

Articolo 5

Comunicazione della sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita

- 5.1 L'utente del dispacciamento comunica all'impresa distributrice la risoluzione del contratto di vendita di energia elettrica nel mercato libero relativo a un punto di prelievo.
- 5.1bis In relazione alle motivazioni di risoluzione del contratto di vendita di energia elettrica nel mercato libero, l'utente del dispacciamento deve effettuare la comunicazione di cui al precedente comma con le seguenti modalità:

- a) ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 4/08, nel caso in cui la causa della risoluzione del contratto di vendita sia riconducibile all'inadempimento del cliente finale;
 - b) ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, nel caso in cui la causa della risoluzione del contratto di vendita sia dovuta:
 - i. all'esercizio del recesso da parte del cliente finale, finalizzato al cambio del fornitore o alla disattivazione del punto di prelievo;
 - ii. per iniziativa dell'esercente e per motivazioni diverse dall'inadempimento del cliente finale.
- 5.2 Nei casi di cui al comma 5.1bis, lettera b), la comunicazione di cui al comma 5.1 contiene i seguenti elementi:
- a) dati identificativi del punto di prelievo;
 - b) data a partire dalla quale il soggetto non sarà più utente del dispacciamento e del trasporto per il punto di prelievo, che deve essere il primo giorno di un mese;
 - c) informazioni relative all'aliquota IVA e aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativa al medesimo punto.
- 5.3 La comunicazione di cui al comma 5.1 deve essere inviata entro e non oltre i seguenti termini:
- a) nel caso in cui il cliente finale abbia esercitato la facoltà di recedere dal contratto di vendita, 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di recesso;
 - b) in tutti gli altri casi di risoluzione del contratto di vendita nel mercato libero, la fine del mese antecedente all'ultimo mese del periodo di durata del contratto stesso.
- 5.4 L'impresa distributrice segnala al soggetto di cui al comma 5.1 l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della comunicazione di cui al medesimo comma per quanto riguarda le lettere a) e b) dei dati identificativi del punto di prelievo entro il sesto giorno lavorativo del mese antecedente la data di cui al comma 5.2, lettera b), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro il nono giorno lavorativo dal medesimo termine.
- 5.5 La presentazione della comunicazione oltre i termini di cui al comma 5.3 o la mancata rettifica o completamento dei dati ai sensi del comma 5.4 determinano l'annullamento della comunicazione medesima.
- 5.6 Salvo quanto indicato al comma 5.5 l'impresa distributrice rimuove, con effetto dalla data di cui al comma 5.2, lettera b), il punto di prelievo oggetto della comunicazione dal contratto di dispacciamento e di trasporto del soggetto di cui al comma 5.1.
- 5.7 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di cui al comma 5.2, lettera b), comunica al soggetto di cui al comma 5.1 l'esito delle attività di cui al comma 5.6, confermando, in caso di esito positivo, la data di *switching*.

- 5.8 Qualora, a fronte della comunicazione di cui al comma 5.1, corretta e completata ai sensi del comma 5.4, per il medesimo punto di prelievo, non sia stata eseguita una richiesta di *switching* ai sensi del comma 3.6, l'impresa distributrice attiva entro il termine di cui al comma 5.2, lettera b), i servizi di maggior tutela o di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV, ad eccezione del caso di risoluzione del contratto di vendita per disattivazione del punto di prelievo. Tale attivazione viene comunicata al rispettivo esercente entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese antecedente al termine di cui al comma 5.2, lettera b).
- 5.9 L'impresa distributrice è tenuta ad indicare nella comunicazione di cui al precedente comma 5.8, utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti, gli elementi anagrafici identificativi di ciascun cliente finale titolare del/i punto/i di prelievo per il quale verrà attivato il servizio di maggior tutela di cui al comma 4.3bis del TIV specificando quali punti di prelievo risultano sospesi per morosità.

Articolo 6

Comunicazione di perdita o mancanza dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela

- 6.1 L'esercente la maggior tutela comunica all'impresa distributrice, con riferimento ad un punto di prelievo, la perdita o la mancanza dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, accertate ai sensi dell'articolo 4bis del TIV.
- 6.2 La comunicazione di cui al comma 6.1 è effettuata entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento e contiene i seguenti elementi:
- a) dati identificativi del punto di prelievo;
 - b) aliquota IVA, nonché aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura.
- 6.3 L'impresa distributrice attiva il servizio di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione di cui al comma 6.1. Tale attivazione viene preventivamente comunicata all'esercente la salvaguardia entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese antecedente l'attivazione del servizio medesimo.
- 6.4 L'impresa distributrice comunica all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio di salvaguardia per il punto oggetto della comunicazione di cui al comma 6.1 entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di attivazione del servizio di salvaguardia.

Articolo 7

Messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching

- 7.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto di *switching*, ad eccezione del punto di prelievo nuovo, l'impresa distributrice mette a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela e del precedente utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela, entro e non oltre il 20 del mese relativo alla data di *switching*:

- a) per ciascun punto di prelievo trattato su base oraria ai sensi del TIS, i dati di cui all'articolo 22 del TIT;
 - b) per ciascun punto di prelievo trattato per fasce ai sensi del TIS, i dati rilevanti alle ore 24:00 del giorno antecedente la data di *switching* di cui alla tabella 2 del TIV;
 - c) per ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS, i dati rilevanti alla data di *switching* di cui alla tabella 2 del TIV determinati in base a quanto previsto ai commi 7.2 e 7.3.
- 7.2 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TIS, l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il quinto giorno lavorativo successivo dalla data di *switching*. Il dato così rilevato deve essere ricondotto alle ore 24:00 del giorno precedente la data di *switching* utilizzando il criterio del *pro quota die*.
- 7.3 Qualora il tentativo di rilevazione di cui al comma 7.2 non vada a buon fine, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV devono essere stimati con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi della Sezione 2, Titolo III, del TIS.

Articolo 8

Dati funzionali all'inizio della fornitura a seguito di switching e dati di misura storici

- 8.1 In caso di *switching* relativo ad un punto di prelievo attivo ai sensi dell'articolo 3 l'impresa distributrice, entro il sest'ultimo giorno del mese antecedente la data di *switching*, è tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell' esercente la maggior tutela le seguenti informazioni:
- a) dati di cui alla tabella 1;
 - b) dati di cui alla tabella 2 riferiti al periodo compreso tra il tredicesimo e il secondo mese precedente la data di *switching* e distinti, in relazione al periodo indicato, a seconda del trattamento del medesimo punto.
- 8.2 In caso di *switching* relativo a un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato ai sensi dell'articolo 4 l'impresa distributrice, entro il primo termine utile successivo alla data di *switching* corrispondente al sest'ultimo giorno del mese, è tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell' esercente la maggior tutela, i dati di cui alla tabella 1.

Articolo 9

Formati e modelli per la trasmissione dei dati e per le comunicazioni

- 9.1 Tutte le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere effettuate utilizzando il canale di posta elettronica certificata o un canale di comunicazione che fornisca all'impresa distributrice e agli utenti del dispacciamento o all' esercente la maggior tutela idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna.
- 9.2 I dati di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 devono essere messi a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o esercente la maggior tutela e del precedente

utente del dispacciamento o esercente la maggior tutela in formato elettronico, riconosciuto dai più diffusi software di elaborazione dati e che consenta l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

- 9.3 Eventuali modifiche dei modelli e dei formati di cui al presente articolo devono essere rese disponibili sul sito *internet* dell'impresa distributrice con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo.

Tabella 1: dati funzionali all'inizio della fornitura a seguito di *switching*

a) POD
b) data di inizio fornitura
c) tensione di alimentazione
d) potenza disponibile
e) potenza impegnata
f) costante K di trasformazione per presenza trasformatore di corrente
g) codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione
h) il servizio di tutela che verrebbe attivato ai sensi del comma 4.3 del TIV nel caso in cui un cliente finale si trovasse senza un venditore sul mercato libero (maggior tutela o salvaguardia) determinato ai sensi della deliberazione 21 settembre 2011, ARG/elt 125/11.
i) presenza o meno di prestazioni richieste e non ancora concluse alla data di messa a disposizione dell'informazione

Tabella 2: dati di misura storici

<i>Tipologia di trattamento ai sensi del TIS</i>		<i>Dati da mettere a disposizione</i>
Trattamento orario		Serie storica mensile dei dati di prelievo orari
Trattamento per fasce		Serie storica mensile dei dati di prelievo per fasce
Trattamento monorario	potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Serie storica mensile dei dati di prelievo
	potenza disponibile non superiore a 16,5 kW	Serie storica dei dati di prelievo messi a disposizione ai sensi dell'articolo 18 del TIV e relativo periodo di competenza